



Sentenza n. 11/2024

R.G. TRIB. FED. 7/2024

(Proc. P.F. 58/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 8 del mese di aprile 2024, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine all'atto di deferimento nei confronti dei **tesserati e Consiglieri FIDAL Anna Rita Balzani, Sergio Baldo, Sandro Del Naia, Oscar Campari, Grazia Maria Vanni e Margherita Magnani** e per rispondere delle seguenti violazioni

Anna Rita BALZANI: *per aver predisposto la comunicazione del 21.09.2023 e diffuso informazioni inveritiere a danno dell'immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e dei regolamenti federali. Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1, 2, 7 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL. Si contesta la recidiva ex art. 12 R.G. FIDAL.*

Sergio BALDO: *per aver predisposto la comunicazione del 21.09.2023 e diffuso informazioni inveritiere a danno dell'immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e dei regolamenti federali. Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1, 2, 7 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL.*

Sandro DEL NAIA: *per aver predisposto la comunicazione del 21.09.2023 e diffuso informazioni inveritiere a danno dell'immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e dei regolamenti federali. Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1, 2, 7 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL.*

Oscar CAMPARI: *per aver predisposto la comunicazione del 21.09.2023 e diffuso informazioni inveritiere a danno dell'immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e dei regolamenti federali. Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1, 2, 7 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL.*





Grazia Maria VANNI: - per aver predisposto la comunicazione del 21.09.2023 e diffuso informazioni inveritiere a danno dell'immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e dei regolamenti federali. Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1, 2, 7 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL.

Margherita MAGNANI: - per aver predisposto la comunicazione del 21.09.2023 e diffuso informazioni inveritiere a danno dell'immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e dei regolamenti federali. Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1, 2, 7 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

in data 21 settembre 2023 tramite il Segretario Generale FIDAL, Dott. Alessandro Londi, veniva trasmessa alla Procura Federale un'e-mail a firma dei Consiglieri Federali, Anna Rita Balzani, Sergio Baldo, Sandro Del Naia, Oscar Campari, Grazia Maria Vanni e Margherita Magnani rispetto alla quale si rilevavano presunte violazioni disciplinari e venivano, pertanto, avviate le relative indagini.

In data 3 ottobre 2023 veniva formulata richiesta di applicazione ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI di un Procuratore Nazionale, accolta in data 5 ottobre 2023 con indicazione del Vice Procuratore Generale dello Sport Avv. Guido Cipriani. In data 27 novembre 2023, veniva richiesta la proroga per il termine delle indagini, che veniva concessa in pari data. In data 24 gennaio 2024, veniva notificata la comunicazione di conclusione delle indagini con intenzione di procedere a deferimento.

Perveniva, pertanto, richiesta di accesso agli atti tramite l'Avv. Marco Ferriero nell'interesse della Consigliera Anna Rita Balzani, che venivano trasmessi in data 25 gennaio 2024; - in data 27 gennaio 2024 perveniva richiesta di accesso agli atti tramite l'Avv. Enrico Beia nell'interesse del Consigliere Oscar Campari, che venivano trasmessi in data 29 gennaio 2024.

Il Tribunale Federale fissava udienza per il giorno 8 aprile 2024.

L'avv. Ferriero, nell'interesse dei deferiti Balzani, Baldo, Del Naia, Vanni e Magnani, inviava memoria difensiva con la quale eccepiva l'infondatezza del deferimento anche in merito alla valutazione delle dichiarazioni provenienti dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, ritenendo i soggetti non terzi rispetto a quanto contenuto nella comunicazione oggetto del presente procedimento, nonché portatori di interessi. Le dichiarazioni rese dai medesimi, a dire della difesa, sarebbero pertanto inutilizzabili quali fonti di prova con conseguente provvedimento di stralcio delle





dichiarazioni rese dal Segretario Londi. La difesa, inoltre, evidenziava come le affermazioni contenute nel documento non siano mai state smentite così come, di contro, vi sarebbero state violazioni emerse nei verbali di consiglio e dagli stessi comprovate, circa la regolare o quantomeno tempestiva convocazione dei Consigli Federali, in merito all'indicazione dell'ordine del giorno. Anche con riguardo ad altre circostanze, quali le comunicazioni della FIDAL Calabria, il disavanzo della FIDAL, la gestione degli Europei di cross e i costi di gestione della Fondazione Roma 2024, contenute nella comunicazione oggetto del presente procedimento, la difesa ne sosteneva l'assoluta sussistenza o, quantomeno, il riscontro fattuale tale da rendere le dichiarazioni veritiere e, pertanto, facendo venire meno le contestazioni mosse ai deferiti. In ultimo, la difesa sosteneva l'indeterminatezza dell'atto di deferimento per carenza dell'indicazione precisa delle affermazioni ritenute non veritiere nell'atto di incolpazione, nonché del conseguente danno cagionato. Depositava documenti istruttori e concludeva con la richiesta di proscioglimento dei deferiti e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima prevista.

L'Avv. Enrico Beia, nell'interesse del Consigliere Oscar Campari, inviava memoria difensiva con la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del deferimento per indeterminatezza del capo di incolpazione, non contenendo l'estrapolazione delle ricostruzioni dei fatti ritenute non vere e contenute nella missiva del 21 settembre 2023. Tale circostanza impedirebbe, a dire della difesa, una puntuale difesa sulle precise contestazioni mosse all'incolpato, in violazione del principio del diritto di difesa da valutarsi anche in considerazione della lettura combinata con l'ampia portata delle norme del Codice di Giustizia Sportiva CONI che si assumono violate. Nel merito, facendo salva l'eccezione preliminare, la difesa evidenziava come non vi fosse prova della divulgazione della missiva nonché del ricevimento della stessa da parte di soggetti terzi. Sempre genericamente prendeva spunto sull'assenza di informazioni inveritiere trattandosi esclusivamente di opinioni su fatti riguardanti atti e comunicazioni formali riscontrabili. Sosteneva, in ultimo, che l'esercizio del dissenso e del diritto di critica escluderebbe il contenuto diffamatorio del contenuto della missiva richiamata dall'atto d'incolpazione. La difesa concludeva chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di deferimento per indeterminatezza, il proscioglimento del deferito e, in mero subordine, l'applicazione della sanzione minima. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di documentazione a supporto delle difese quali copie convocazione e verbali dei Consigli federali inerenti, copie e-mail della Consigliera Balzani, copie e-mail del revisore del Comitato Regionale Calabria della FIDAL.



All'udienza dell'8 aprile 2024, assistiti dai difensori costituiti, erano presenti i deferiti Baldo, Balzani, Campari, Magnani. Assenti Del Naia e Vanni. Per la Procura Federale FIDAL presente la Procuratrice Federale, avv. Maria Cecilia Morandini e per la Procura Generale del CONI, il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani.

La Procura Generale del CONI evidenziava come l'atto di deferimento contenesse tutti gli elementi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva CONI, ex art. 2, comma 6, circostanza che ha consentito alle difese di replicare punto per punto con le proprie memorie. L'avv. Morandini, per la Procura Federale, sottolineava come i Consiglieri avrebbero potuto agire per la tutela degli interessi che assumevano essere stati violati secondo le norme del codice civile. In assenza di alcuna forma di collaborazione da parte dei deferiti, anche e solo al fine di chiarire i fatti agli stessi contestati, chiedeva applicarsi per tutti la sanzione della sospensione di giorni trenta (30), ad eccezione della Consigliera Balzani, rispetto alla quale, in virtù della recidiva, chiedeva applicarsi la sanzione di giorni quaranta (40) di sospensione.

Le difese dei deferiti, nel riportarsi alle memorie, specificavano ancora l'indeterminatezza dell'atto di deferimento in relazione all'enunciazione dei fatti a contenuto diffamatorio e non veritiero inseriti nella missiva meramente, con conseguente invalidità del deferimento stesso per violazione del diritto di difesa. Inoltre, eccepivano la necessità per i Consiglieri di poter mostrare le proprie preoccupazioni sull'andamento del Consiglio Federale, sulle modalità di convocazione dello stesso in riferimento alla tempestiva indicazione dell'o.d.g., nonché sulla situazione economico-patrimoniale della Federazione. In ultimo le difese sostenevano la non terzietà de Presidente del CONI e del Ministro dello Sport. Concludevano come indicato nelle proprie memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare formulata dalle difese dei deferiti merita certamente un'analisi approfondita non potendosi negare che, dall'atto di incolpazione si faccia mero riferimento, in fatto, a una responsabilità dei deferiti per: *“aver predisposto la comunicazione del 21.09.2023 e diffuso informazioni inveritiere a danno dell'immagine della Federazione, in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e dei regolamenti federali”*. Dinanzi a tale atto di incolpazione, che ad ogni modo, come di seguito meglio motivato, si ritiene avere gli elementi essenziali richiesti, anche a questo Tribunale Federale non è restato che andare a ricavare ed estrarre, dagli atti di indagine, la comunicazione del 21 settembre 2023, al fine di poterne valutare il contenuto nella sua interezza e la sua possibile integrazione organica con l'incolpazione. Tale aspetto, *prima facie*, evidenzia





certamente un'attività ulteriore, ultronea, di questo Tribunale Federale che non può e, pertanto, non deve sostituirsi all'attività dell'organo di accusa, nel porre in essere una valutazione totalmente discrezionale di un documento, inteso come ricerca delle frasi o delle circostanze che devono ritenersi offensive o non rispondenti al vero, al fine di operare un'attività di integrazione, di mero fatto, dell'atto di incolpazione. La stessa formulazione del deferimento, infatti, evidenzia come l'accusa formulata ai deferiti si sostanzia in due diversi comportamenti: l'aver predisposto una comunicazione (datata) e l'aver diffuso notizie non veritiere. Se sulla diffusione della dichiarazione non vi sarebbero dubbi, non si evidenzia lo stesso in merito alle specifiche informazioni "inveritiere", le quali necessitano di un'indicazione specifica nonché di una trasposizione letterale all'interno dell'atto di deferimento, al fine non solo di garantire il diritto di difesa, ma anche di garantire il corretto e preciso accertamento da parte dell'Organo Giudicante delle frasi che si assumono essere contrarie a verità. Non può, infatti, ritenersi sufficiente l'indicazione resa dalla Procura Federale in udienza riguardo al fatto che tutta la comunicazione sia contestata, anche perché la stessa contiene numerose considerazioni che non possono essere oggetto di un'operazione di cernita da parte dell'Organo Giudicante il quale, in tal modo, amplierebbe eccessivamente e illegittimamente il suo potere discrezionale, fino a determinare in fatto una sorta di impropria formulazione *ex post* o derivata di un atto di deferimento.

Sull'atto di incolpazione e sul suo contenuto si ribadisce, infatti, come secondo l'art. 44 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva CONI: "*Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare*". La lettura restrittiva della norma porterebbe a ritenere che tali elementi, sebbene in forma estremamente ridimensionata, siano tuttavia confluiti nel documento di incolpazione: il fatto, appunto, della diffusione di una comunicazione "*non veritiera*", nonché le norme violate in merito al contenuto della stessa. Ma se ciò è sufficiente a effettuare una valutazione sulla predisposizione della lettera in questione e sulla mera diffusione di informazioni certamente riservate, tali perché inerenti al funzionamento del Consiglio Federale e ad atti allo stesso collegati (e infatti i Consiglieri deferiti ne erano a conoscenza in quanto soggetti che compongono lo stesso organo), lo stesso non può dirsi rispetto alla valutazione della natura "*inveritiera*" o della portata "*lesiva*" o "*diffamatoria*" delle dichiarazioni, perché le stesse necessitano di una specifica indicazione negli atti di indagine, intenzione di procedere a deferimento e atto di deferimento, che allo stato è carente nell'atto stesso.





Come previsto, infatti, già l'intenzione di procedere a deferimento deve contenere anche *“gli elementi che la giustificano”* (art. 56 comma 4 Regolamento di Giustizia FIDAL) elementi che, pertanto, devono essere contenuti specificatamente nell'atto stesso, escludendo la possibilità che si possa procedere ad un'autonoma e ulteriore ricerca degli stessi in un separato documento, come nel caso che ci occupa. Tale ulteriore ricerca, infatti, è limitata all'approfondimento della contestazione sotto il profilo della prova e degli elementi di fatto e di diritto che ne possano corroborare il fondamento. Il rinvio all'atto separato, esercitato dal deferimento, è consentito a questo Tribunale limitatamente alla valutazione dell'effettiva sussistenza di un documento che possa contenere *ictu oculi* informazioni riservate o confidenziali perché riguardanti gli Organi Federali e il loro agire prima o durante le sedute deliberative o consultive. Limitatamente a questo aspetto, pertanto, il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti i quali, in presenza di violazioni disciplinari anche da parte del Consiglio Federale, sono tenuti a sottoporre le stesse all'Organo preposto della Procura Federale, unico legittimato a rappresentare l'azione disciplinare. In alternativa, l'azione volta all'accertamento di presunte irregolarità può essere fatta valere mediante formale atto di ricorso, secondo la normativa federale.

È possibile certamente ritenere, fatto salvo il rinvio alle norme del processo civile (unico solo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva CONI e dai singoli codici delle Federazioni Sportive), che l'atto di deferimento esplica le sue funzioni analogamente al processo penale il Pubblico Ministero, esercita l'azione penale. Così come nel capo di imputazione, quindi, il deferimento deve descrivere e contenere *“i fatti che si assumono essere accaduti”* oltre alle *“norme che si assumono violate”*. Tale analogia fonda la sua origine non in una dipendenza tra ordinamenti, originario e settoriale – derivato, ma nei generali principi del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità processuale tra accusa e difesa. L'Ordinamento Sportivo, inoltre, prevedendo delle maglie comportamentali molto ampie, spesso volte ad abbracciare principi etici che invece resterebbero irrilevanti per l'ordinamento statale, codifica tali comportamenti sotto un generale principio del buon agire, atteso e imposto a tutti i tesserati e a tutti gli affiliati, che si sostanzia nel principio di lealtà, probità e correttezza sportiva. Tale ampiezza relativa al comportamento correttamente atteso e insito nella portata di tali norme disciplinari sportive, necessita sicuramente di conoscere, quantomeno nella prassi giuridica o giurisprudenziale dell'Ordinamento Sportivo, i propri limiti applicativi, al fine da poter distinguere, con sufficiente grado di certezza, ciò che è consentito da ciò che non è consentito.



L'atto di deferimento, pertanto, deve consentire di portare in equilibrio l'assetto di previsione normativa di ciò che è lecito da ciò che non lo è, agendo in maniera compiuta e quanto più esaustiva sulla contestazione specifica del fatto storico, con necessaria indicazione del comportamento scorretto che consenta una cornice giuridica di contestualizzazione del *modus agendi* atteso e preteso dai soggetti aderenti. Proprio questa ampia portata dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva impone un maggiore sforzo in capo alla Giustizia Sportiva che deve necessariamente prendere le mosse dal primo atto del procedimento, già dall'avviso d'intenzione di procedere a deferimento, e pertanto, come sostenuto dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 76/2017, si rende necessaria una costante rielaborazione in relazione al caso concreto.

Nel procedimento che ci occupa, l'assenza, nell'atto di deferimento, dell'indicazione dei fatti specifici che si assumono possano integrare una violazione disciplinare limitatamente alle frasi definite inveritiere e in danno dell'immagine della Federazione integra, a parere di questo Tribunale Federale, una parziale violazione del diritto di difesa, violazione che diversamente e irrimediabilmente si ripercuoterebbe sul potere decisionale dell'Organo Giudicante che, oltre la propria sfera di azione decisionale, è limitata solo a una possibile rivalutazione del fatto contestato alla luce delle richieste sanzionatorie e non può sostituirsi all'operato dell'accusa nella ricerca degli specifici elementi di fatto dai quali possa discendere la responsabilità disciplinare degli incolpati. Tale carenza, eccepita dalle difese, e pertanto non rilevata d'ufficio, trova parziale accoglimento ed effettivamente riscontro nel generico rinvio formulato nell'atto di deferimento ad una mera "*comunicazione datata 21.9.2023*" dal cui contenuto si dovrebbero andare a riscontrare, in una sorta di approfondimento decisionale *ex post*, i fatti che si ritiene possano costituire violazione delle norme contestate e, quelle invece compiutamente, indicate nell'atto stesso. La fattispecie disciplinare e il preciso fatto storico, pertanto, devono essere presenti all'interno dell'atto di incolpazione in maniera chiara e tale da non generare indeterminatezza o incertezza sull'oggetto dell'incolpazione, da cui possa scaturire un pregiudizio dei diritti di difesa.

Resta invece possibile, come sopra evidenziato, un'analisi dell'aspetto relativo alla predisposizione e diffusione della comunicazione che, in assenza di prove contrarie da parte delle difese, risulta dalla documentazione prodotta come inoltrata alla Presidenza CONI e al Ministro dello Sport.

Sul diritto di difesa, inoltre, si ritiene che quella compiuta ed espletata dalle parti, sia con le memorie sia in udienza, possa costituire una sanatoria in relazione ad un'eccepita nullità assoluta dell'atto di deferimento, che invece ha raggiunto lo scopo senza che si possa evidenziare una lesione del diritto





di difesa. Tale ampia produzione, infatti, ben si allinea alla genericità della contestazione con una sorta di rinvio discrezionale da ambo le parti, Procura Federale e difese, al Tribunale Federale della valutazione specifica e corretta degli elementi di accusa e di difesa utili a pervenire a una decisione, sia essa di condanna sia essa di proscioglimento. Da ciò si evince e discende il principio espresso da questo Tribunale Federale, secondo cui la sintetica, ma esaustiva descrizione dei fatti contestati nell'atto di deferimento, è un elemento ineludibile poiché funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio, nel caso che ci occupa effettivamente realizzatosi tra le parti sia con le memorie difensive, sia in sede dibattimentale. Quanto sopra è, infine, espressione del principio del giusto processo che genericamente deve trovare spazio in tutti gli Ordinamenti e che, in quello Sportivo, viene espressamente disciplinato dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

Ciò cui invece non ha ottemperato l'atto di deferimento è la corretta indicazione, e conseguente devoluzione al Tribunale Federale, delle questioni specifiche, a fondamento delle contestazioni, limitatamente alle frasi o alle argomentazioni ritenute non vere e, conseguentemente, lesive dell'immagine della Federazione.

Tale aspetto consente al Collegio Giudicante, sulla scorta delle argomentazioni sopra dedotte, di valutare il deferimento unicamente in relazione alla contestata predisposizione e diffusione della comunicazione a soggetti terzi, comunicazione il cui contenuto, con evidenza di tutti, attiene ad informazioni relative al funzionamento e alle sedute di Consiglio, informazioni che, si ribadisce, senza entrare nel merito delle stesse, rappresentano *sic et simpliciter* atti interni alla Federazione suscettibili di essere portati a conoscenza di terzi nei modi di pubblicazione previsti dai regolamenti interni o, se necessario, attraverso l'azione davanti agli Organi di Giustizia. Tale circostanza determina la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIDAL secondo il quale: *«Tutti gli affiliati, associati e tesserati FIDAL come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN, delle DSA, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport»*. Ogni altra valutazione riguardo alle contestazioni relative alla verità del contenuto delle dichiarazioni rese e alla loro effettiva e conseguente portata lesiva, non può, pertanto, essere oggetto di valutazione poiché non contestualizzata nell'atto di deferimento con espresso riferimento ai passaggi incriminati.



Per quanto attiene alla sanzione, ex art. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL, si ritiene congrua l'ammonizione con specifico rimprovero a non reiterare la violazione per i tesserati Sergio Baldo, Sandro Del Naia, Oscar Campari, Grazia Maria Vanni e Margherita Magnani, mentre per la tesserata Anna Rita Balzani, vista la contestata recidiva, si ritiene di comminare la sanzione della ammonizione con diffida a non commettere nuove infrazioni pena l'applicazione di sanzioni più gravi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti i fatti contestati e l'atto di deferimento, in parziale accoglimento dello stesso

CONDANNA

Sergio Baldo, Sandro Del Naia, Oscar Campari, Grazia Maria Vanni e Margherita Magnani alla sanzione dell'**ammonizione**;

Anna Rita Balzani, alla sanzione dell'**ammonizione con diffida**.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino